CAMERA DEI DEPUTATI N. 4135

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE PONTI

Presentata il 6 giugno 1967

Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto ministeriale 31 luglio 1934, emanato dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi, stabiliva che i liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio (petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio e benzina, alcune sostanze che entrano nelle miscele carburanti, nonché le miscele medesime quando contengono più del 10 per cento di benzina, di benzolo o di etere, ed i liquidi infiammabili: petrolio raffinato e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21° C e 65° C compresi) fossero contenuti esclusivamente in serbatoi metallici.

Il metallo era infatti il materiale che, al tempo in cui fu emanato il decreto, dava maggiori garanzie di sicurezza. Oggi invece, grazie al progresso tecnico, altri materiali, quali ad esempio il calcestruzzo armato e le resine sintetiche – opportunamente rivestiti o rinforzati ove occorra – posseggono uguali ed anche maggiori caratteristiche di resistenza meccanica, indifferenza al calore od inerzia chimica del metallo (si pensi per esempio all'ossidazione), per cui in altri Paesi sono già impiegati per la costruzione di serbatoi per olii minerali.

Si aggiunga che, a causa del crescente largo uso della energia elettrica, in questi ultimi tempi è notevolmente aumentato il fenomeno delle correnti vaganti, di cui è ben nota l'aggressività nei confronti dei contenitori metallici.

In fine, l'impiego di materiali diversi dal metallo può consentire la facile realizzazione di serbatoi di forma diversa da quella cilindrica che, per ragioni tecnologiche, viene tuttora considerata dai competenti organi di vigilanza come la più consona per i serbatoi in ferro. Con il calcestruzzo armato (che si lavora per colata a freddo) o con le resine sintetiche è invece agevole fabbricare serbatoi sferici o come meglio abbisogna.

In attesa che l'intera materia delegata dall'articolo 23 del regio decreto-legge n. 1741 venga aggiornata, ed in considerazione che il problema dei serbatoi per i liquidi di categoria *A* e *B*, di cui al decreto Ministeriale 31 luglio 1934, abbisogna di una pronta regolamentazione (soprattutto dopo l'approvazione della legge anti smog), la presente proposta di legge si prefigge di adeguare anche in questo settore la nostra legislazione alle tecniche moderne.

Confido, onorevoli colleghi, in una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per i liquidi delle categorie *A* e *B*, previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1934, concernente l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi, può essere consentita la utilizzazione di contenitori non metallici e di forma anche diversa da quella cilindrica, purché gli stessi siano fabbricati con materiali che diano idonee garanzie per la sicurezza dell'immagazzinamento, del deposito e del trasporto.